



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 155/R.E. /100.11.17 del

23 OTT. 2017

/ Pos. n. 3

Assessorato regionale dei Beni Culturali e  
dell'Identità Siciliana

- Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore  
Segreteria tecnica

E, p.c.

- Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità  
Siciliana  
Dirigente Generale

(Rif. nota n. 2251 del 26 giugno 2017.)

**Oggetto:** Compensi organi amministrazione e controllo. Legge regionale n. 3/2016, art. 18, comma 1, secondo periodo. Interpretazione. Enti parco archeologici.

1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato richiama il precedente parere 71.11.2016 dello Scrivente, nel quale, tra l'altro, veniva rappresentata l'opportunità di promuovere un'iniziativa legislativa volta a "*interpretare <in modo chiaro e univoco> la disciplina contenuta negli articoli*" della legge regionale n. 20/2000 concernenti gli organi dei parchi archeologici e del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi sui quali erano stati posti taluni quesiti.

Al riguardo rappresenta che, in riscontro a quanto ritenuto dall'Ufficio nel superiore parere, con "*DDL n. 1212/A approvato dalla V Commissione legislativa ARS, ... sono state definite ... alcune significative modifiche legislative da apportare al testo della L.r. 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i.*".

MP -  
A





Ciò premesso, con riferimento, in particolare, alla “tematica dell’interpretazione applicativa del secondo periodo dell’art. 18, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 ...” e alla “... applicabilità ... del D.P.Reg. n. 7/Serv. 1°/S.G. del 20 gennaio 2012 ...” precisa che “la “questione risulta essere già stata trattata dall’Assemblea Regionale Siciliana nell’ambito dell’Ordine del giorno n. 564/ARS/2016 ...” secondo cui “...per gli enti parco archeologici trova applicazione, in materia di compensi degli organi di amministrazione la disciplina prevista dalle leggi, regolamenti o disposizioni attuative o di settore, ovvero, in mancanza di specifica disposizione di merito, trova applicazione il D.P.Reg. precedentemente citato” .

Codesto Assessorato ritiene che l’inserimento degli enti parco archeologici nell’art. 18, comma 1, e il “susseguente Ordine del giorno n. 564/ARS/2016” esprimono la volontà del legislatore di “correggere attraverso un nuovo impianto normativo, di carattere generale, la previsione dell’art. 8, comma 6 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i.”.

E aggiunge che, anche dai “lavori parlamentari della II Commissione legislativa ARS <Bilancio e Programmazione>”, risulta che la stessa “ha trattato la questione afferente l’interpretazione autentica dell’art. 18, comma 1, secondo periodo della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, approvando un articolo unico da sottoporre al Parlamento regionale in linea con le indicazioni interpretative di cui al suddetto Ordine del Giorno n. 564/ARS/2016”.

Ciò posto, “nella considerazione che l’interpretazione in ordine all’applicabilità dell’art. 18, comma 1, secondo periodo (della) legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 riveste tematiche di carattere generale ... si chiede l’avviso di (questo) ... Ufficio ... alla luce delle nuove indicazioni interpretative di cui all’Ordine del Giorno n. 564/ARS/2016...” più volte citato.

2. In ordine alla questione prospettata si osserva che la recente Legge regionale 11 agosto 2017 n. 16, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I”, all’art. 59, rubricato “Interpretazione autentica dell’articolo 18, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”, così prevede “L’articolo 18, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 si interpreta nel senso che a tutti gli organismi esclusi dall’applicazione dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, trova applicazione la disciplina prevista dall’articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e dalle relative disposizioni attuative.”.





Ora, ai sensi dello stesso art. 18, comma 1, secondo periodo, sono espressamente esclusi dall'applicazione della disposizione di cui al primo periodo, tra gli altri, gli “enti parco archeologici”.

Pertanto, secondo la superiore interpretazione autentica, ai predetti organismi si applica “la disciplina prevista dall'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e dalle relative disposizioni attuative”, ovvero il contenimento dei compensi corrisposti ad organi di amministrazione e di controllo entro il tetto massimo omnicomprensivo, inclusivo dei *benefit*, rispettivamente, di 50.000 euro e di 25.000 euro, previa classificazione degli organismi in tre fasce in base alle quali graduare il compenso. Tale classificazione – con conseguente determinazione dei compensi – è quella stabilita dal citato D.P.Reg. 20 gennaio 2012.

L'art. 17 dispone, altresì: a) l'obbligo di revisione degli statuti e regolamenti per gli organismi che corrispondono compensi superiori e il correlato obbligo per le Amministrazioni che svolgono funzioni di tutela e vigilanza di adottare gli “atti consequenziali”; b) il divieto di adottare provvedimenti che dispongono incrementi successivi; c) l'abrogazione delle “disposizioni di legge in contrasto”<sup>1</sup>.

Alla luce delle superiori considerazioni, considerato il sopravvenuto intervento del legislatore con norma di interpretazione autentica, si devono ritenere assorbite le indicazioni interpretative di cui al richiamato Ordine del Giorno n. 564/ARS/2016.

Conclusivamente deve ritenersi che, per effetto della norma di interpretazione autentica di cui al citato art. 59 della L.r. 16/2017, agli enti parco archeologici si applica -in quanto esclusi dall'applicazione dell'art. 18, comma 1, primo periodo, della L.r. n. 3/2016 - l'art. 17 della L.r.

<sup>1</sup> Art. 17 Misure di contenimento della spesa del settore pubblico regionale. **1.** I compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere nonché per le aziende ospedaliere universitarie, non possono superare l'importo omnicomprensivo di 50.000 euro annui per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo. **2.** Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con D.P.Reg., su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, previa Delib.G.R., sono individuate, in base a criteri di funzionalità e territorialità, tre fasce entro le quali classificare gli organismi di cui al comma 1 e determinati, nei limiti previsti dal medesimo comma 1, i compensi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo. Tali compensi devono essere comprensivi di eventuali benefit usufruiti. **3.** Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge. **4.** Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere e delle aziende ospedaliere universitarie, qualora corrispondano compensi superiori al limite fissato dal comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adeguano i propri statuti e regolamenti alle limitazioni previste. Le Amministrazioni che svolgono funzioni di tutela e vigilanza sui predetti enti e società adottano i consequenziali atti. **5.** Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con quanto previsto dal comma 1. **6.** È fatto divieto agli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, di adottare provvedimenti di incremento dei compensi degli organi di amministrazione e di controllo, ancorché originariamente determinati entro il predetto limite di 50.000 euro per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo. **7.** ...






n.11/2010 (e il D.P.Reg. 20 gennaio 2012) con la conseguenza che, per espressa previsione dello stesso, devono ritenersi abrogate le disposizioni contrastanti di cui alla L.r. n. 20/2000.

\*\*\*\*\*

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dei pareri dell'Ufficio.

(Avv. Gabriella Guli)



AVVOCATO GENERALE

(Avv. Maria Mattarella)



